



**Comune di Missanello**  
**Provincia di Potenza**

Via Bendini, 2 - 85010 Missanello (PZ)

C.F. 81000130765

**Deliberazione della Giunta Comunale**

<b>N° 25 prot.n.819</b> <b>Data 26.03.2021</b>	<b>OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - DETERMINAZIONE SOMME PER NOTIFICA VERBALI. PROVVEDIMENTI</b>
---	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTISEI** del mese di **MARZO** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

- **Sinisgalli Filippo - Sindaco**
- **La Vecchia Aldo - Vice Sindaco**
- **Sofia Francesca- Assessore**

<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>X</b>	<b>-</b>
<b>X</b>	<b>-</b>
<b>X</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>0</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Giuseppe Romano.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere del:

- F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art. 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art. 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;
- responsabile dell'area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.).

*Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria*

**Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Responsabile dell'area Economico Finanziario relativa all'oggetto, nel testo che di seguito si trascrive**

**VISTI**

- ° il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- ° la Legge 28 dicembre 2001 n.448;
- ° il vigente Regolamento di contabilità;
- ° lo Statuto dell'Ente;  
pubbliche.

**Tanto premesso e considerato,**

acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, e dell' art. 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

**PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 151 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; - l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

**VISTI**

il D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

l'art. 30, co. 4, D.L. 22/03/2021, n. 41, con il quale I termini di cui sopra vengono ulteriormente prorogati alla data del 30.4.2021;

**ATTESO**

- che l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che “ alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- che l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che “per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti”;

- che la Legge 20/11/1982 n° 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede, altresì, l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che l’art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ( omissis ) il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione”;
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell’art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;

**CONSIDERATO** che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare all’interessato, per raccomandata a.r. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un’innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l’atto, a causa dell’assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l’agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell’atto (RR con costo di Euro 6,60) provvedono all’invio, al verificarsi del caso:
  - della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 3,90;
  - della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 3,30;

**DATO ATTO**

che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell’art. 201 del CdS, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente “eventuali”;

**RILEVATO**

pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

**CONSIDERATO**

che questa casistica è molto frequente e che per circa il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano al lavoro;

### **PRESO ATTO**

che a tutt'oggi nel caso di ritiro del plico presso l'Ufficio Postale ovvero di consegna dello stesso ad un soggetto abilitato diverso dal destinatario, bisogna effettuare una seconda lettera spiegando al destinatario che bisogna integrare il pagamento con le spese del CAD o CAN;

### **CONSIDERATO**

tuttavia che tale prassi si è rivelata nel tempo poco funzionale in quanto, nonostante le spiegazioni sull'utilizzo dei bollettini postali allegati al verbale di contestazione, non pochi cittadini si sono trovati in difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

### **RAVVISATA**

pertanto l'inopportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;

### **ATTESO**

altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

### **CONSIDERATO**

che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

### **CONSIDERATO**

che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli auto imbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;

### **CONSIDERATO**

che tra le spese di accertamento/procedimento vi sono i costi di abbonamento e consultazione alle banche dati ACI-PRA i cui prezzi sono periodicamente aggiornati; e che per l'anno 2020 si è ipotizzato una spesa forfetaria dell' 1% per ogni contravvenzione rispetto all'abbonamento ACI-PRA e quindi €. 0,89 iva compresa mentre €. 0,41 iva compresa per ogni singola consultazione;

### **DATO ATTO**

che attualmente per le spese di accertamento e di notificazione dei verbali per violazioni al Codice della Strada accertate dal personale del Servizio di Polizia Municipale, viene richiesta al cittadino una somma pari a € 9,20 equivalente alla somma dei costi derivanti dalla Delibera di Giunta Comunale in vigore per la materia;

### **CONSIDERATO**

che in virtù del costante incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT, dell'aumento delle spese di gestione del servizio correlate e delle modifiche apportate dalla L. 31\2008 – art 36, commi 2 quarter e 2 quinquies, al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, si impone, un aggiornamento della sopra citata quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

### **RICHIAMATI**

i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

### **RITENUTO**

altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, distinto per procedimento, stanti i diversi costi da sostenere:

- a. procedimento sanzionatorio Codice della Strada;
- b. procedimento sanzionatorio Legge n. 689/81;
- c. procedimento di iscrizione a ruolo;
- d. procedimento notificazione Ordinanze-Ingiunzione a seguito di ricorso;
- e. procedimento di notificazione a mezzo Messaggi Comunali di altre Amministrazioni

### **RILEVATO**

dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada, pari a Euro 7,40 (Sette/40) così determinati:

€ 5,24 spese di procedimento e di accertamento di cui:

- costo materiale cartaceo (costo di ciascuna bolletta € 0.70);
- costo unitario operazione di visura presso gli archivi informatizzati del P.R.A .....€ 0,41
- costo forfettario ammortamento canone annuo collegamento alla banca dati ACI-PRA per il tramite di Pol-Bas gestito dalla Regione Basilicata pari all'1% .....€. 0,89
- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali).....€ 2,00;
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione,.... € 1,24;

€ 1,17 ( € 3,90 x 30%) spesa CAD,.....costo medio;

€ 0,99 ( € 3,30 x 30%) spesa CAN,.....costo medio,

Totale € 7,40

b) spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale, pari a Euro 5,40 (Euro Cinque/40) così determinati:

€ 3,24 spese di procedimento e di accertamento di cui:

- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) ..... € 2,00;
- costo materiale cartaceo, costo copie ufficio, chiamate telefoniche, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione.....€ 1,24;

€ 1,17 ( € 3,90 x 30%) spesa CAD, ...costo medio;

€ 0,99 ( € 3,30 x 30%) spesa CAN,....costo medio,

Totale € 5,40

c) procedimento di iscrizione a ruolo: spese forfettarie di procedimento di 5,00 euro;

Totale € 5,00

d) procedimento notificazione Ordinanze-Ingiunzione a seguito di ricorso: spese postali per l'anno corrente Euro 6,60, rivalutabili;

Totale € 6,60

e) procedimento di notificazione a mezzo Messi Comunali di altre Amministrazioni: spese forfettarie di 10,00 euro omnicomprendenti del costo della notifica e delle raccomandate di corrispondenza.

Totale € 10,00

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione perché conducente agli interessi dell'ente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio interessato;

**VISTA** la documentazione prodotta da parte dell'ufficio competente;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

Per i motivi descritti in narrativa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali

1) **DI STABILIRE** forfettariamente in Euro 7,40 (SETTE/40) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Codice della Strada da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N, calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

€ 5,24 spese procedurali e di accertamento di cui:

- costo materiale cartaceo (costo di ciascuna bolletta € 0.70);
- costo unitario operazione di visura presso gli archivi informatizzati del P.R.A .....€ 0,41
- costo forfettario ammortamento canone annuo collegamento alla banca dati ACI-PRA per il tramite di Pol-Bas gestito dalla Regione Basilicata pari all'1% .....€. 0,89
- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione dei verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) € 2,00;
- costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, € 1,24;

€ 1,17 ( € 3,90 x 30%) spesa CAD,.....costo medio;

€ 0,99 ( € 3,30 x 30%) spesa CAN,.....costo medio,

Totale € 7,40

2) **DI STABILIRE** forfettariamente in Euro 5,40 (CINQUE/40) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale da notificarsi e da porre a carico dei trasgressori, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N., calcolati in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

€ 3,24 spese procedurali e di accertamento di cui:

- spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione dei verbali (costo approssimativo delle apparecchiature in relazione al numero dei verbali) € 2,00;
- costo materiale cartaceo, costo copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, € 1,24;

€ 1,17 ( € 3,90 x 30%) spesa CAD, ...costo medio;

€ 0,99 ( € 3,30 x 30%) spesa CAN,....costo medio,

Totale € 5,40

**3) DI STABILIRE** forfetariamente in euro 5,00 le spese di procedimento per iscrizione a ruolo di ogni singola violazione amministrativa;

Totale € 5,00

**4) DI STABILIRE** forfetariamente in euro 6,60 le spese di procedimento e notificazione in caso di notifica di Ordinanza-Ingiunzione a seguito di ricorso;

Totale € 6,60

**5) DI STABILIRE** forfetariamente in euro 10,00 le spese di procedimento e notificazione a mezzo di Messi Comunali di altre Amministrazioni (secondo tentativo);

Totale € 10,00

**6) DI DARE ATTO** che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N, relativo ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative;

**7) DI DARE ATTO** che sui verbali di accertamento di cui sopra, saranno poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, le seguenti spese vive relative ai costi di notificazione, modificabili secondo le vigenti disposizioni legislative ed alla data odierna così individuate:

- raccomandata servizio postale € 6,60;

**8) DI COMUNICARE** ai Consiglieri comunali il deposito degli atti di bilancio presso l'Ufficio Segreteria.

**9) DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il servizio Affari Generali - Segreteria procederà alla pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente - sezione Bilanci", dei dati relativi al presente atto, in formato tabellare.

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



**Letto, confermato e sottoscritto**

**Presidente**

**f.to arch. Sinisgalli Filippo**

**Il Segretario Comunale**

**f.to dr.Giuseppe Romano**

---

**Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo**

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 29/03/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 13/04/2021 dell'art.124, primo comma, del T.U.E.L.

**Il responsabile del servizio**

**f.to dr.Giuseppe Romano**

---

**Il responsabile del servizio**

Visti gli atti di ufficio

**Attesta**

che la presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni);

è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_essendo trascorsi giorni \_\_\_\_\_ dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).

**Missanello, li**

**Il responsabile del servizio**

**f.to dr.Giuseppe Romano**

---

**È copia conforme all'originale e si rilascia per uso**

- amministrativo;
- di ufficio;
- consentito dalla legge

**Missanello, li 29/03/2021**

**COPIA**

**Il Responsabile del servizio**

**f.to dr.Giuseppe Romano**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993